



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTA** la necessità da parte di questa Direzione Generale di consolidare la propria attività di analisi del fenomeno contraffazione, avviando una nuova fase di ricerca che aggiorni i dati in proprio possesso, ampliandoli e integrandoli lungo ulteriori direttrici di esame. Scopo di tale attività è quella di realizzare consentire il monitoraggio continuo dell'andamento e della evoluzione di tale fenomeno illecito nelle sue grandezze principali e nelle esternalità negative a carico della collettività e dell'economia; dall'altro, sia in grado di adeguare l'attività di analisi alla evoluzione del contesto socio-economico di riferimento, in un ciclo di miglioramento continuo.;
- **CONSIDERATO** che tale ricerca, vista la specificità degli argomenti di cui tratta, non può essere eseguita internamente all'Amministrazione
- **VISTO** il capitolato tecnico dal quale si evincono le esigenze della Direzione Generale
- **VISTE** le ministeriali con le quali sono state inviate per PEC (posta elettronica certificata): CO.D.R.E.S. r.l. prot: 260675 del 20.12.2012; Fondazione Censis prot: 2606681 del 20.12.2012; C.Borgomeo&Co S.r.l. prot: 260658 del 20.12.2012; Sea Tuscia S.n.c. prot: 260680 del 20.12.2012; Izi S.p.A. prot: 260665 del 20.12.2012 e con le quali venivano invitate a presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 27.12.2012 .
- **VISTO** che ha presentato offerta, alle ore 12,50 del 21 dicembre 2012 la Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali e che nessun altra, delle predette ditte, ha presentato offerta
- **CONSIDERATA** la seduta pubblica, di apertura delle offerte tenutasi presso gli uffici della Direzione Generale alle ore 13,00 del 27.12.2012, presieduta dal Vice Direttore Generale dott. Francesco Morgia. In predetta seduta è stata verificata la regolarità del plico ricevuto e della documentazione contenuta nella Busta A presentata dalla ditta Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara. Successivamente si è proceduto all'apertura della busta offerta economica
- **VISTA** la regolarità di predetta offerta

DETERMINA

che la gara di appalto per la realizzazione della "ricerca e analisi del fenomeno contraffazione" sia aggiudicata in via definitiva alla **Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali C.F.** 01158690584 per un corrispettivo pari a Euro 120.000,00 (centoventimila/00) I.V.A. esclusa.

Via Molise, 19 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5633 – fax +39 06 4705 5635
e mail giovanna.dicapua@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 tale aggiudicazione diverrà efficace a seguito delle verifiche di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006.

Roma li, 28.12.2012

IL DIRETTORE GENERALE
(Loredana Galino)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Loredana Galino', is written over the printed name in the signature block.



IL DIRETTORE

21 dicembre 2012

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 Roma

Oggetto: Vostra lettera di invito a seguito di procedura per l'affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 163/2006 di una "ricerca e analisi del fenomeno della contraffazione" – CIG 48159106A6

OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla procedura negoziale indicata in oggetto, il sottoscritto Giuseppe Roma, nato a Brindisi (BR) il 20/12/1949, in qualità di Direttore generale e legale rappresentante della **Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali – Censis**, con sede legale nel Comune di Roma, Piazza di Novella n. 2, con codice fiscale n. 01158690584 e con partita IVA n. 00968181008, telefono +39 06860911, fax +39 0686211367, domiciliato presso la medesima Fondazione;

OFFRE

per l'espletamento della fornitura il prezzo massimo complessivo ,al netto dell'IVA, di:

Euro 120.000,00
(Euro centoventimila/00)
al netto dell'IVA

DICHIARA, ALTRESÌ

che la presente offerta è da intendersi valida per un periodo non inferiore a 180 (*centoottanta*) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta

Allegata copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore

Giuseppe Roma



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA “RICERCA E ANALISI DEL FENOMENO CONTRAFFAZIONE”

ART. 1

SOGGETTI

1. il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e Marchi – Via Molise n. 19, di seguito denominata “Stazione Appaltante o anche DGLC-UIBM”, in persona della Dr.ssa Loredana Gulino, Direttore Generale;

e

la società che fornitrice del servizio di seguito denominata “Appaltatore o Fornitore”.

ART. 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata, in via graduata, da:



- a) clausole del contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- b) Capitolato Tecnico;
- d) Offerta presentata dall'Appaltatore;
- e) Disposizioni del D.lgs 163/2006 e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010), dal codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nelle presenti Condizioni Particolari della fornitura e le Condizioni Generali di contratto prevarranno le prime sulle seconde.

ART. 3

OGGETTO

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

ART. 4

DURATA

1. Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla data di accettazione dell'ordine e le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 30.06.2014.
2. Il presente contratto sarà immediatamente vincolante per l'Appaltatore lo diverrà per Stazione Appaltante successivamente all'esito degli organi di controllo.

ART. 5

PROROGHE E SOSPENSIONI



1. L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività contrattuali. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dell'esecuzione (Responsabile Unico del Procedimento), ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. I casi di sospensione dell'esecuzione del contratto sono indicati all'art. 308 del D.lgs 207/2010 (Regolamento di Attuazione al Codice degli Appalti).

ART. 6

MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1. Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte, secondo i tempi e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.

ART. 7

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Stazione Appaltante.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi



di cui oltre tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore nonché relative al trasporto e consegna di materiali.

3. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8

GARANZIE ED ASSICURAZIONI

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, o della Stazione Appaltante, o di terzi, nell'esecuzione dell'appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi incaricati dall'Appaltatore. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante, per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa arrecare alla Stazione Appaltante nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto.

2. L'Appaltatore, in relazione a quanto sopra stabilito, dovrà avere in essere una polizza con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura del rischio per responsabilità civile di importo almeno pari a 500.000,00 per evento/sinistro.



ART. 9

CONDUZIONE DELL'APPALTO

1. La conduzione dell'appalto è a totale carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo deve comunque svolgere le attività contrattuali in pieno coordinamento e integrazione con la Stazione Appaltante e con il Responsabile di Progetto da quest'ultima impiegato nella realizzazione dell'appalto.
2. L'Appaltatore, al momento della conclusione del contratto, deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e i recapiti (sede, ufficio, telefoni, fax, e-mail) del Capo Progetto, che è il referente unico, per tutta la durata dal contratto, nei confronti della Stazione Appaltante, per qualunque questione possa incidere sulla piena e corretta esecuzione dell'appalto. In particolare, il Capo Progetto ha l'onere di seguire tutte le fasi di esecuzione dell'appalto, assicurando il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto offerto in sede di gara, nonché di provvedere affinché vengano rispettate le linee di indirizzo strategico e operativo impartite dalla Stazione Appaltante, oltre alle norme ed alle prescrizioni comunque applicabili nella fattispecie.

ART. 10

PROPRIETA' E FRUIBILITÀ DEI DOCUMENTI

1. La Stazione Appaltante, a decorrere dalla data di formale accettazione dei servizi oggetto del presente appalto, acquisisce la piena titolarità della documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di cui potrà disporre liberamente.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Stazione



Appaltante tutti i dati dei quali è entrato in possesso durante l'esecuzione del contratto, nei modi, forme e tempistiche decise unilateralmente dalla Stazione Appaltante.

ART. 11

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e quelli delle eventuali ditte sub-appaltatrici, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore s'impegna altresì a osservare pienamente e costantemente tutti gli obblighi in tema d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Appaltatore è tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e quelli delle eventuali ditte sub-appaltatrici, che saranno impiegati nell'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vigilerà sugli adempimenti, a carico dell'Appaltatore, in merito alla erogazione delle retribuzioni previste. Qualora per cause non motivate le retribuzioni non vengano erogate, provvederà, per il tramite del responsabile unico del procedimento, pagare anche in corso d'opera direttamente ai



lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute per l'esecutore del contratto.

3. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5. L'Appaltatore impiegherà, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

6. L'Appaltatore s'impegna ad esibire, a semplice richiesta, alla Stazione Appaltante tutte le informazioni INPS ed INAIL relativa al personale, al fine di permettere allo stesso il controllo della regolarità rispetto alla normativa vigente.

7. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, s'impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

8. In ottemperanza al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante ha ritenuto pari a "0" i costi



di interferenza, poiché trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

9. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i dipendenti impiegati nel servizio è ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

10. L'Appaltatore impiegherà, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

11. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

12. L'Appaltatore osserverà nel modo più rigoroso tutte le vigenti e future norme di legge e di regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dichiara al riguardo che tutto il personale da essa impiegato con regolare polizza INAIL con completo esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità relativa e comunque pertinente ai lavori. L'Appaltatore afferma altresì di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prescritte per legge da disposizioni in materia.

13. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che in favore del personale impiegato nel servizio saranno applicate le norme di cui al C.C.N. nazionale e/o provinciale di lavoro in vigore per i lavoratori dipendenti nonché quelle relative alle assicurazioni sociali vigenti. L'Appaltatore si obbliga comunque a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti ed impiegati nel servizio il trattamento economico minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.



14. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i dipendenti impiegati nel servizio è ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

ART. 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività materiali oggetto dell'appalto.

2. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione del presente appalto.

3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, ancorché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dovute.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore agirà nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali di cui al Decreto legislativo n. 196/2003.

5. L'Appaltatore viene nominato già con il presente atto responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, secondo la definizione degli art. 4, comma 1, lettera g), e 29 del Decreto legislativo n. 196/2003. Il predetto atto di nomina è riferito al complesso delle attività affidate all'Appaltatore.



ART. 14

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il contratto, salvo quanto rispettivamente previsto nell'art. 116 e nell'art. 117 del Decreto legislativo n. 163/2006.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 15

VARIAZIONI

1. L'Appaltatore sarà tenuto a far fronte alle variazioni, in aumento rispetto alle quantità indicate in sede di gara, richieste dalla Stazione Appaltante nei limiti indicati dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI

1. In qualsiasi momento ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la propria ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attività da parte della Stazione Appaltante, ivi compresa la possibilità di accedere ai luoghi di esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, anche nella forma di presidio continuato, nell'arco dell'intera giornata lavorativa, secondo le



condizioni stabilite nel presente contratto.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante.

4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente contratto.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti ed i documenti eventualmente non richiesti da quest'ultima.

ART. 17

CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO, CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il corrispettivo complessivo secondo le tipologie di servizi e quantità eseguite, IVA esclusa, spettante all'Appaltatore per la piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, è pari a quello indicato nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

2. I corrispettivi sono stati determinati dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico all'Appaltatore in ogni relativo rischio e/o alea.

3. Il corrispettivo di cui alle attività è da considerarsi fisso ed invariabile,



nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente contratto, di tutta la documentazione prodotta in esecuzione del presente appalto.

4. Il corrispettivo sarà pagato in 3 soluzioni di pari importo previa presentazione di fattura preceduta da una relazione dettagliata delle attività svolte e previo accertamento della regolarità delle prestazioni erogate. A seguito dell'approvazione della predetta relazione della verifica quindi della bontà delle prestazioni erogate l'Appaltatore invierà le predette fatture.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e all'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono da intendersi compresi nel corrispettivo di cui sopra.

6. Le fatture emesse dall'Appaltatore, contenenti quanto in precedenza detto, dovranno essere indirizzate alla sede legale della Stazione Appaltante, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo, sarà cura della Stazione Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.

7. Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della fattura, salvo contestazioni e/o applicazione di penali in compensazione da parte della Stazione Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi della legge 136/2010 e intestato all'Appaltatore che sarà comunicato dallo stesso. .

L'appaltatore dichiara di obbligarsi al rispetto degli adempimenti circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 comma 8; di obbligarsi, inoltre, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante le



informazioni necessarie alla verifiche che si renderanno necessarie per il rispetto della normativa sopra richiamata.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2002, in caso di ritardato pagamento delle fatture accettate, l'Appaltatore potrà applicare gli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine di pagamento.

8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni sono state pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati secondo quanto indicato nelle fatture.

9. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la Stazione Appaltante, di verificare le forniture effettuate e/o i servizi prestati in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili alla Stazione Appaltante stessa.

ART. 18

PENALI

1. In caso di mancata erogazione dei servizi a seguito di diffida da parte della Stazione Appaltante qualora entro 5 giorni dalla predetta diffida non siano stati regolarmente eseguiti i servizi richiesti, si applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza della richiesta formulata dalla Stazione Appaltante in merito alla esecuzioni delle prestazioni.

2. L'applicazione delle predette penali non potrà superare il 10% dell'importo



del contratto; superato tale limite, il contratto si intenderà risolto di diritto.

3. L'applicazione di penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nei casi di protratta inadempienza, previa comunicazione all'Appaltatore, a ricorrere a terzi per ottenere servizi alternativi, addebitando all'impresa i relativi costi sostenuti.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penali ai sensi del presente articolo verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa, ovvero sul deposito cauzionale, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r oppure a mezzo fax. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, mediante lettera raccomandata a/r, le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposto nel termine indicato, la società stessa potrà applicare all'appaltatore, la società stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. In caso di escussione della cauzione definitiva di cui al punto 5. del presente articolo, l'appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.



8. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude comunque il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 19

DIRITTI E PRETESE DI TERZI

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di materiali, strumenti, metodi, dispositivi o soluzioni tecniche eventualmente coperti da diritti di brevetto, d'autore e, in genere, da altri diritti di privativa.
2. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore, nell'esecuzione delle attività contrattuali, si avvalga, senza adeguata autorizzazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto il brevetto o comunque la privativa.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra della quale sia venuta a conoscenza.
4. L'Appaltatore deve, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Stazione Appaltante, rispettare quanto disposto dalla Direttive comunitarie e dalla normativa nazionale in materia di tutela del software.

ART. 20



RISOLUZIONE E RECESSO

1. In caso di ritardo dell'Appaltatore nell'adempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga per oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Fermo restando quanto sopra, oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto, la Stazione Appaltante può dichiararne la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di:

a) grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;

b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

c) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;



d) inottemperanza alle prescrizioni normative in tema di riservatezza, subappalto, cessione del contratto e dei crediti, nonché alle condizioni di garanzia previste nel presente contratto;

e) accoglimento di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto ed in genere di privativa altrui, intentate in ragione del presente appalto contro la Stazione Appaltante;

f) irrogazione in capo sull'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al Decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i., restando espressamente inteso che l'avveramento di tale condizione non avrà effetto riguardo le prestazioni già eseguite.

g) violazioni di cui alla legge 136/2010 s.m.i.

3. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso anche, qualora, in corso di esecuzione del servizio stesso vengano in essere iniziative da parte della CONSIP S.p.A. (Convenzioni, Accordi Quadro, Mepa) aventi oggetti simili a quello offerto dall'Appaltatore che obbligano comunque la Stazione Appaltante ad aderirvi.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma successivo, in tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni svolte a perfetta regola d'arte, a condizione che queste ultime siano autonomamente utilizzabili per il prosieguo delle attività oggetto del presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile ad eccezione delle spese sostenute per la restituzione dei beni.



5. L'eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r.. La risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

6. Dalla data di efficacia della dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

ART. 21

ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente appalto, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore.

2. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

3. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

ART. 22

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni tra le parti in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, si stabilisce sin



da ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

1. Le spese contrattuali (ivi comprese quelle di bollo) e gli oneri fiscali sono integralmente a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge è posto a carico della Stazione Appaltante.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
3. In caso d'uso, al contratto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

ART. 24

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, deve essere:
 - a) indirizzata all'attenzione del rispettivo responsabile: XXXX;
 - b) effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o e mail) da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione, salvi i casi in cui le clausole del presente contratto richiedano espressamente la trasmissione mediante raccomandata a.r..
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata a/r



inviata all'Appaltatore presso l'indirizzo della sede legale ovvero in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

3. Le comunicazioni alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa devono essere effettuate, a pena di inefficacia, a mezzo lettera raccomandata a/r, indirizzata all'indirizzo di cui in epigrafe.

4. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

ART. 25

CLAUSOLE FINALI

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti. Con la seguente sottoscrizione, le Parti dichiarano di approvare specificamente tutte le clausole contrattuali singolarmente e nel loro insieme. Ogni modifica del seguente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

2. L'invalidità o inefficacia di una o più clausole del contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Appaltante al termine della procedura di gara, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre e/o del medesimo contratto nel suo complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto, o di parte di esso, da parte della Stazione Appaltante non costituisce



in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

